

Con il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, al via la tanto attesa riforma

Dopo la prima correzione del D.Lgs. 152 quali sviluppi per il Codice ambientale?

di **Luciano Butti**, B&P Avvocati - professore a contratto di diritto internazionale dell'ambiente presso l'Università di Padova B&P Avvocati

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 284/2006, prende forma l'opera di riforma del D.Lgs. n. 152/2006, le cui tappe successive prevedono la conversione in legge del D.L. n. 262/2006 (cosiddetto "decreto fiscale"), di modificato della riscossione volontaria o coattiva della tariffa del servizio idrico integrato e l'entrata in vigore (entro il 31 gennaio 2007) delle norme del Codice in materia di VIA. Con successivi decreti saranno indicate quali disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 su suolo, acque, rifiuti e bonifiche continueranno ad applicarsi e quali saranno abrogate, ma anche adottate più complete norme correttive e integrative del Codice. Per effetto del D.Lgs. n. 284/2006 vengono soppresse le Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti, vengono "ricostituiti" il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed è prorogato il termine per l'adeguamento dello Statuto del Conai alle regole sulla concorrenza.

La pubblicazione del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» è la prima tappa del "tormentato" iter di applicazione del "Codice ambientale", riassunto, anche con riferimento alle riforme annunciate per i prossimi mesi, in tabella 1.

Esaminando più in dettaglio, emergono i seguenti aspetti:

- contenuti delle modifiche contenute nel primo decreto legislativo correttivo (D.Lgs. n. 284/2006);
- contenuti delle modifiche in materia di tariffa contenute nel "decreto fiscale" n. 262/2006, recentemente approvate in via definitiva dal Senato;
- prospettive future.

Il D.Lgs. n. 284/2006

Quanto al primo aspetto, le novità introdotte dal D.Lgs. n. 284/2006 riguardano:

- la proroga [«nelle more della costituzione dei distretti idrografici (...) e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo»] della vigenza delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989, sulla difesa del suolo^[1], facendo altresì espressamente salvi «gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006»;
- la soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti (prevista dagli artt. 159, 160 e 207 del Codice) e la parallela "ricostituzione" del Comitato per la vigilanza sull'uso

delle risorse idriche e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti;

- la proroga al 29 aprile 2007 del termine (previsto dall'art. 224, comma 2, Codice) per l'adeguamento dello Statuto del Conai (Consorzio nazionale imbballaggi) ai principi di «trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore», peraltro in un momento, come quello attuale, di forte spinta verso le "liberalizzazioni", cosa che rende quantomeno opinabile una proroga tanto lunga per l'adeguamento del sistema dei Consorzi alle fondamentali regole della concorrenza e del mercato.

Il "decreto fiscale"

Quanto al secondo aspetto ("decreto fiscale"), l'art. 2, commi 10 e 11, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo risultante dalla legge di conversione definitivamente approvata dal Senato il 23 novembre 2006, sostituisce il comma 3 dell'art. 156 del Codice, in materia di **tariffa del servizio idrico integrato**, nei termini che seguono:

«La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate» (questa prima parte della norma era compresa anche nell'originario decreto-legge, ed è, pertanto, entrata in vigore il 3 ottobre 2006). «La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può al-

[1] In Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1989, n. 120.

TABELLA 1

L'iter di applicazione del Codice ambientale

Data	Azione
29 aprile 2006	Entrata in vigore del Codice (D.Lgs. n. 152/2006; si veda quanto indicato all'ultima riga della tabella per quanto riguarda le norme in materia di VIA).
A) 3 ottobre 2006 per quanto riguarda la parte della norma contenuta sin dall'originario decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262; B) giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione approvata definitivamente dal Senato il 23 novembre 2006 per quanto riguarda le parti della norma aggiunte dalla legge di conversione	Entrata in vigore delle modifiche all'articolo 156 del Codice, in materia di riscossione volontaria o coattiva della tariffa del servizio idrico integrato, disposte dall'art. 2, commi 10 e 11, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (cosiddetto "decreto fiscale"), nel testo risultante dalla legge di conversione definitivamente approvata dal Senato il 23 novembre 2006.
25 novembre 2006	Entrata in vigore del primo decreto legislativo "correttivo" (D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284), contenente: • la soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti; • la "ricostituzione" del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti; • una proroga del termine per l'adeguamento dello Statuto del Conai alle regole sulla concorrenza.
31 gennaio 2007	Entrata in vigore delle norme del Codice in materia di VIA , secondo quanto previsto dalla disposizione di proroga contenuta nella legge n. 228/2006 (di conversione del D.L. n. 173/2006 - cosiddetto decreto "mil-leproroghe").

très essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica» (questa seconda parte della norma non era compresa nell'originario decreto-legge, e pertanto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione). Conseguentemente, è stato anche corretto - sempre a opera della legge di conversione - l'articolo 17, comma 2, decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46^[2], che consente di effettuare, mediante ruolo affidato ai concessionari, la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, estendendo questa possibile modalità di riscossione anche alla tariffa del servizio idrico integrato.

Prospettive future

Quanto al terzo e ultimo aspetto, l'articolo 1, D.Lgs. n. 284/2006, si spinge, in modo piuttosto anomalo, a

"prevedere" i contenuti dei futuri e più volte annunciati decreti correttivi del Codice, nei seguenti termini:

- con decreto correttivo «*adottato prioritariamente*», verranno indicate le disposizioni del Codice in materia di difesa del suolo e tutela delle acque (Parte III) e di rifiuti e bonifiche (Parte IV) «*che continuano ad applicarsi e quelle abrogate*»;
- con successivi decreti verranno adottate più complete norme «*correttive e integrative*» del Codice, «*nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea*».

Si ricorda che i futuri decreti correttivi - ai sensi dell'art. 1, comma 6, legge delega n. 308/2004 - potranno essere emanati **entro il 29 aprile 2008** applicando i medesimi passaggi seguiti per l'approvazione dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 (tre passaggi in Consiglio dei Ministri, Regioni-Autonomie locali, parere da parte

delle competenti Commissioni parlamentari).

Quanto al contenuto, peraltro, questi decreti, per non cadere nel vizio di eccesso di delega (art. 76, Costituzione), dovranno:

- contenere soltanto correzioni (e non stravolgimenti) delle norme del Codice;
- essere compatibili (oltre che con le regole europee) con i criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 308/2004.

Per approvare, invece, le **disposizioni contrastanti** con i criteri direttivi, o comunque norme «*integrative*» non riconducibili alle indicazioni della legge delega, l'unico strumento legittimamente utilizzabile è quello di una legge organica di riforma, non certo quello del decreto legislativo "correttivo", che - con questi contenuti - non potrebbe essere firmato dal Capo dello Stato e, ove lo fosse, verrebbe cancellato dalla Corte Costituzionale.

[2] «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337» (in S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 5 marzo 1999).

Decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284

**Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale**
in Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2006, n. 274

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla data di entrata in vigore;

Vista la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 luglio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 26 luglio 2006;

Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

Acquisito il secondo parere della commissione VIII della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

*Modifiche al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152*

1. Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei relativi

decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.

2. Con successivi decreti, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono adottate norme correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. All'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.».

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui al comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006.

5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.

6. All'articolo 224, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

7. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.